



Il Presidente

OMISSIS

Fasc. ANAC n. 5273/2024

Oggetto: OMISSIS- Richiesta di parere in merito agli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in capo ad un Consigliere dell'Ente che non ha maturato alcun compenso per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio - (prot. ANAC n. **2024-0135093** del 18.11.2024) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto è stato richiesto un parere in merito all'applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in capo ad un Consigliere Camerale dell'Ente il quale, ormai prossimo allo scadere del mandato, non avrebbe maturato alcun compenso in ragione della mancata partecipazione alle sedute del Consiglio. In particolare, si formulava specifico quesito sulla sussistenza o meno dell'obbligo, per tale Consigliere, di produrre la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 14 del d.lgs. citato. Al riguardo, si rappresentava che:

- I componenti del Consiglio della Camere di commercio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs.33/2013, rientravano tra i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, pertanto, lo svolgimento a titolo gratuito esonerava l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14.
- In base al regolamento della Camera di commercio di OMISSIS, i compensi per i consiglieri erano rapportati alle giornate di effettiva partecipazione alle sedute.
- Un consigliere camerale non aveva mai partecipato a nessuna seduta da quando erano stati introdotti i compensi, il mandato stava per cessare e lo stesso, dunque, non avrebbe maturato il diritto di percepire alcun compenso.

Occorre preliminarmente precisare che le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001 e il Presidente, il Consiglio e la Giunta sono da considerarsi titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle Camere di commercio (sul punto, delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relativo allegato 1).

Ne consegue che i Consiglieri, quali titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, sono tenuti all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera da a) ad f) del d.lgs. 33/2013.

Infatti, l'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 97 del 2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni di tale articolo rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

In particolare, il comma 1 del citato articolo elenca i dati e le informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, quali "a) l'atto di nomina o di proclamazione, con



l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della l. n. 441 del 1982'.

Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo.

Il legislatore prevede che tali obblighi non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Come risulta dalla norma, infatti, in caso di gratuità dell'incarico, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. Lo svolgimento a titolo gratuito esonera dunque l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14.

Per gratuità – come già chiarito dall'Autorità nella delibera ANAC dell'8 marzo 2017 n. 241 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013*" - deve intendersi l'assenza della corresponsione di qualsiasi forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non ne fa venir meno la gratuità. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazioni avente carattere generale. In ogni caso, anche per consentire la vigilanza dell'Autorità, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

Occorre precisare, inoltre, che non rileva ai fini della gratuità dell'incarico l'eventuale rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico di Consigliere.

Nel caso in questione la gratuità dell'incarico di Consigliere delle Camere di Commercio è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 25-bis, del D.L. n. 228/2021 (decreto Milleproroghe) e, pertanto, si ritiene che non vi siano deroghe all'applicazione degli obblighi previsti dal citato articolo 14.

Trattandosi, pertanto, di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito, anche se il Consigliere in questione non abbia effettivamente partecipato alle sedute del Consiglio Camerale sarà comunque tenuto a comunicare le informazioni e dati di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera da a) a f), del d.lgs. 33/2013 relative a tutta la durata dell'incarico nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica in questione.

Si ritiene, infatti, che la mancata presenza alle sedute da parte del singolo Consigliere sia, invero, assimilabile all'ipotesi di una rinuncia a titolo personale ed in quanto tale non rilevante sotto il profilo della gratuità dell'incarico.

Il Consigliere sarà quindi obbligato a rendere – tra l'altro - anche le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale e reddituale nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano. Sarà onere del titolare dell'incarico dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui il titolare in questione dichiari il mancato consenso alla pubblicazione di dette attestazioni/dichiarazioni sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.



In via generale, si rammenta inoltre che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14 decreto legislativo 33/2013, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, co. 2), e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

In conclusione, in riscontro al quesito posto, si osserva quanto segue:

- la gratuità dell'incarico di consigliere camerale è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore di una disposizione di legge e, pertanto, si reputa, non vi siano deroghe all'applicazione degli obblighi previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n 33/2013 per i componenti di tale organo;
- trattandosi, pertanto, di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito, nell'ipotesi in cui un Consigliere non abbia effettivamente presenziato alle sedute del Consiglio, lo stesso sarà comunque tenuto a comunicare le informazioni e dati di cui all'art 14, comma 1, dalla lettera da a) a f), del d.lgs. 33/2013 relative a tutta la durata dell'incarico nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica in questione.
- si ritiene, infatti, che la mancata partecipazione alle sedute da parte del singolo Consigliere sia, invero, assimilabile all'ipotesi di una rinuncia a titolo personale ed in quanto tale non rilevante sotto il profilo della gratuità dell'incarico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 dicembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente